

CONVENZIONE

TRA

**LA REGIONE LIGURIA (REGIONE), COMUNE DI SAVONA (COMUNE) E
L'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA (ARTE GENOVA) PER LA DEFINIZIONE
DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONI
DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART. 15, DELLA LEGGE REGIONALE 29
DICEMBRE 2020, N. 32**

* * * * *

Premesso che:

- con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 974, è istituito per l'anno 2016 il Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo emesso in data 25 maggio 2016 e pubblicato in data 1° giugno 2016, è stato approvato il bando con il quale sono stati definiti le modalità e le procedure di presentazione dei progetti;
- con la D.G.C. n. 116 del 12 luglio 2016 il Comune di Savona ha deliberato di partecipare al Bando di cui sopra per la "Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di Savona";

- con la D.G.C. n. 145 del 26 agosto 2016 il Comune di Savona ha approvato il progetto di "Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di Savona" per cui è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con A.R.T.E. Genova, quale soggetto attuatore dell'intervento, per la collaborazione ai fini dell'attuazione dello stesso;
- con la d.G.R. n. 165 del 3 marzo 2017, recante "Indirizzi di gestione del Fondo Strategico Regionale a sensi dell'art. 4 della L.R. n. 34/2016" la Giunta regionale, nelle more della definizione delle coperture finanziarie di provenienza statale, assegnava l'importo di euro 5.000.000,00 a finanziamento del progetto di riqualificazione dell'area waterfront di Savona, compresa la realizzazione del progetto di Villa Zanelli e di via Nizza;
- con il d.P.C.M. 29 maggio 2017 è stato ripartito il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- con la d.G.R. n. 618 del 21 luglio 2017 la Giunta regionale ha deliberato l'approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria e Comune di Savona con contestuale impegno dell'importo di euro 5.000.000,00 a favore del Comune di Savona;
- con la d.G.R. n. 783 del 28 marzo 2017, a seguito dell'intervenuta copertura finanziaria statale, la Giunta regionale ha disposto di revocare il contributo di euro 5.000.000,00 di cui alla citata d.G.R. n. 165/2017 e di assegnare al Comune di Savona il finanziamento di euro 500.000,00 per la riqualificazione dell'area waterfront di Savona, compresa la

realizzazione del progetto di recupero di Villa Zanelli e di riqualificazione di via Nizza;

- con il decreto dirigenziale n. 3009 del 12 giugno 2018, è stata disposta, tra l'altro, la liquidazione in un'unica soluzione della somma di euro 500.000,00;

Premesso inoltre che:

- l'intervento di recupero di Villa Zanelli e dell'annesso parco prevede una spesa complessiva di euro 6.633.847,73 di cui:
 - euro 4.855.787,53 finanziati dal "Bando periferie" (DPCM del 25/05/2016) il cui utilizzo è regolamentato dal protocollo d'intesa stipulato dal Comune di Savona e ARTE Genova,
 - euro 337.000,00 finanziati da Regione Liguria,
 - euro 1.441.060,20 autofinanziati da ARTE Genova;
- il Comune di Savona, come previsto all'art. 3 (Modalità di erogazione e restituzione del contributo ministeriale) del protocollo d'intesa stipulato dal Comune di Savona e ARTE Genova, erogherà ad ARTE la quota di finanziamento ministeriale inerente l'intervento di recupero e riuso di Villa Zanelli e annesso parco pari ad € 4.855.787,53 nelle medesime modalità con cui riceverà il contributo da parte del Ministero e che gli importi saranno trasferiti ad ARTE Genova entro 30 giorni dal loro introito nelle casse comunali;
- ARTE Genova, con propria nota di prot. 20302 del 28 ottobre 2020, tenuto conto delle modalità e dei tempi di rendicontazione del finanziamento statale, rappresenta la propria difficoltà "ad affrontare un'esposizione finanziaria insostenibile per le sue sole forze, con il

rischio concreto di non poter adempiere alle proprie obbligazioni”, di non poter accedere allo strumento finanziario appositamente predisposto dalla Cassa DD.PP. in quanto non appartenente al perimetro della Pubblica amministrazione e chiede pertanto di valutare la concessione di un’anticipazione di cassa;

- con la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021”, in particolare l’articolo 15 “Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova”, con cui, tra l’altro, si dispone:
 1. “La Giunta regionale è autorizzata a concedere un’anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell’ARTE di Genova per la gestione dei lavori di recupero e riuso dell’immobile denominato Villa Zanelli ed annesso parco siti in Savona, finanziati nell’ambito del “Bando periferie” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta).
 2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima di euro 2.500.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2021.”

Considerato che:

- ARTE Genova con propria nota prot. 1789 del 28 gennaio 2021 ha formalizzato la richiesta di erogazione dell’anticipazione di liquidità di cui

all'art.15 della citata L.R. n. 32/2020 di euro 2.500.000,00
corrispondente al massimo attivabile;

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato si accoglie la richiesta di ARTE
Genova e

tra

Regione Liguria, con sede in Genova, via Fieschi 15, codice fiscale
00849050109, che interviene al presente atto in persona del Presidente
della Giunta Regionale quale rappresentante legale dell'Ente;

e

Comune di Savona, con sede in Corso Italia 19, Savona, C.F.
00175270099, che interviene al presente atto in persona del suo Sindaco,
quale rappresentante legale dell'Ente;

e

A.R.T.E. Genova con sede in Genova, Via Bernardo Castello, 3 codice
fiscale 00488430109, che interviene al presente atto in persona del suo
Amministratore Unico, quale rappresentante legale dell'Ente;

* * * * *

si stipula e si conviene quanto segue:

* * * * *

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina modalità e procedure di erogazione
da parte della Regione Liguria ad ARTE Genova dell'anticipazione di

liquidità non onerosa di cui all'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32;

2. L'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 è concessa per la gestione dei lavori di recupero e riuso dell'immobile denominato Villa Zanelli ed annesso parco siti in Savona, finanziati nell'ambito del "Bando periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta).

Art. 2

(Importo dell'anticipazione di liquidità)

1. L'anticipazione di liquidità da parte della Regione Liguria in favore di ARTE Genova è concessa nella misura massima di euro 2.500.000,00.

Art. 3

(modalità e termini di erogazione dell'anticipazione di liquidità)

1. Regione si impegna ad erogare ad ARTE Genova:
 - a) euro 700.000,00 a titolo di anticipo sulle spese derivanti dai lavori di recupero e riuso dell'immobile denominato Villa Zanelli ed annesso parco, entro 30 giorni a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - b) euro 1.800.000,00, in più tranches, entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta formale sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
2. La richiesta di cui al comma 1, sub b), deve contenere:

- a) l'importo richiesto a titolo di anticipazione di cassa e l'indicazione che la stessa è richiesta per le finalità e gli scopi di cui al presente accordo,
- b) l'ammontare dello stato di avanzamento lavori di nuova emissione,
- c) l'attestazione che i precedenti trasferimenti regionali sono stati utilizzati e in quale misura,
- d) l'ammontare dei trasferimenti ricevuti dal Comune di Savona, quale finanziamento statale,
- e) le indicazioni bancarie e contabili necessarie al versamento delle somme richieste;

Art. 4

(Modalità di erogazione del contributo statale)

1. il Comune di Savona eroga ad ARTE la quota del contributo statale inerente l'intervento di recupero e riuso di Villa Zanelli e annesso parco pari ad € 4.855.787,53 con le medesime modalità e tempi con cui riceverà il contributo da parte del competente Ministero;
2. Il Comune di Savona si impegna a trasferire ad ARTE Genova i gli importi ricevuti entro 30 giorni dal loro versamento dandone comunicazione alla Regione.

Art. 5

(Rimborso dell'anticipazione di liquidità)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 A.R.T.E. Genova provvederà al rimborso in favore di Regione Liguria dell'anticipazione di liquidità mediante versamento di quanto dovuto sul conto corrente della

Regione Liguria n. 23624/90 aperto presso Banca Carige S.p.A.,
Agenzia 6, Genova IBAN IT8610617501406000002362490.

Art. 6

(Garanzie)

1. In caso di mancato rimborso di quanto dovuto alla scadenza, come individuato all'articolo 5 della presente convenzione, Regione Liguria provvederà al recupero della stessa, mediante compensazione a valere sui trasferimenti ordinari di natura corrente a favore di A.R.T.E. Genova.
2. Ai fini di cui al comma 1, con la sottoscrizione della presente A.R.T.E. Genova concede mandato irrevocabile a Regione Liguria ad introitare le somme di propria spettanza, imputandole a titolo di rimborso del credito sino alla concorrenza dell'importo della quota non versata.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2021.

Art. 8

(Controversie)

1. Ogni controversia sull'esistenza, validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà deferita ad un apposito collegio arbitrale composto da un arbitro per ciascuna delle parti ed ad un terzo arbitro nominato dai due così individuati.
2. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'individuazione dello stesso è attribuita al Presidente del Tribunale di Genova.

3. Il collegio arbitrale deciderà secondo le regole dell'arbitrato rituale di diritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

Per la Regione Liguria

Per il Comune di Savona

Per ARTE Genova
